



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

  
Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
Prot. **0003347**  
del 11/03/2019 ore 11:57:21  
Protocollo generale - Registro: U

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Il Direttore Generale*

FM/COO: sc

Roma, 11 MAR. 2019

**Spett.le**  
**Consiglio dell'Ordine dei dottori**  
**commercialisti e degli esperti contabili**  
**di Trento**  
**Vicolo Galasso, 19**  
**38122 TRENTO**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: PO 34/2019- Spendita del titolo di Dottore commercialista.*

Con il quesito formulato il 26 febbraio l'Ordine chiede chiarimenti in merito alla spendita del titolo di dottore commercialista alla luce di quanto indicato:

- nelle Note interpretative della disciplina delle incompatibilità di cui all'art. 4 del D.lgs. n. 139/2005 fornite dal Consiglio Nazionale (in cui si afferma che la qualifica di Dottore commercialista si acquisisce con il superamento dell'esame di Stato) e
- nel P.O. n. 80/2012 (in cui si afferma che il suddetto titolo può essere utilizzato solo dagli iscritti nell'albo).

Sulla questione sollevata si evidenzia quanto segue.

Ai sensi dell'art. 40, co. 1, del Decreto legislativo n. 139 del 28 giugno 2005, il superamento dell'Esame di Stato consente, ad un soggetto, di abilitarsi all'esercizio della professione di Dottore commercialista o di Esperto contabile; in tal senso nelle Note interpretative<sup>1</sup> è stato evidenziato che il superamento dell'Esame di Stato determina, in capo ad un soggetto, l'assunzione della qualifica di Dottore commercialista ovvero di Esperto contabile. La suddetta qualifica non coincide, tuttavia, con la possibilità di spendere il relativo titolo professionale, poiché ciò, ai sensi dell'art. 3, co. 1, del citato decreto (e come precisato nel PO n. 80/2012), consegue esclusivamente all'iscrizione nell'Albo.

Con i migliori saluti.

Francesca Maione

<sup>1</sup> Vd. informativa n. 26/2012 recante l'aggiornamento delle "Note interpretative della disciplina delle incompatibilità di cui all'art. 4 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139", par. 1, pag. 7 e 8.